

legge, vediamo come stanno nel fatto attualmente le cose; e, se non troveremo differenza tra le funzioni, il carattere, i vantaggi assegnati alla Commissione straordinaria legislativa in confronto della progettata sezione straordinaria aggiunta al Consiglio di Stato, noi dovremo concludere che le cose sono negli stessi e precisi termini, e che perciò, siccome allora credevasi necessaria una prescrizione legislativa per la ammissione dei membri della sezione straordinaria, così questo dovrà pure richiedersi nel caso nostro, e ritenersi necessario per l'ammissibilità dei membri della Commissione straordinaria di legislazione.

Con reale decreto del 14 luglio il Ministero, provvedendo alla esecuzione della legge ed alla composizione della Commissione straordinaria presso il Consiglio di Stato, fissò il numero dei membri chiamati a farne parte, stabilì che questi membri debbano essere nominati secondo date norme e per decreto reale; tracciò il metodo, secondo il quale questo nuovo corpo doveva disimpegnare gli uffici che la legge gli affidava; prescrisse che i commissari avrebbero diritto ad una indennità, la quale non oltrepassasse l'ammontare dell'onorario di cui godono i consiglieri di Stato.

Se non sono male informato, mi pare che potevasi aggiungere che l'indennità non doveva essere nè maggiore, nè minore dell'onorario assegnato ai consiglieri di Stato, perchè mi pare che sia fissata nell'identica somma. Ma poi, come va che la indennità sia affatto eguale per tutti? Indennità vuol dire risarcimento dei danni o rimborso delle spese.

Ora, come avviene che l'indennità di viaggi, di trasferta, e simili, sia sempre liquidata *a priori* nella stessa precisa somma, e come mai viene a corrispondere allo stipendio di un consigliere di Stato? Come avviene mai questo, e come, dopo questa combinazione singolare, si chiama indennità e non stipendio?

Per me dico che nella sostanza la sezione temporanea presso il Consiglio di Stato rivive esattamente nella Commissione straordinaria, ed è composta di funzionari temporanei, ma aventi stipendio sul bilancio dello Stato, non altrimenti di molti altri impiegati.

Potrei citare alcuni brani della discussione che ha avuto luogo l'anno scorso per dimostrare che dinanzi alla Camera la questione rimase illesa. Si credette prudente consiglio di evitare la discussione. Del resto, la legge portata avanti alla Camera non vincolava punto il Ministero, il quale poteva chiamare dei deputati a far parte di questa Commissione, ma poteva anche farne senza: perciò non si poteva fare una discussione sopra un'ipotesi che poteva anche non mai verificarsi; ad ogni modo, nella discussione che ebbe luogo in Parlamento, la questione fu lasciata in disparte, e rimase illesa.

Ora, io dico, dal momento che la Commissione legislativa corrisponde alla Sezione straordinaria dapprima ideata dopo che il Ministero aveva esso medesimo riconosciuta la necessità d'un provvedimento legislativo, perchè i membri della Sezione straordinaria del Consiglio di Stato potessero sedere in Parlamento, parmi che non si possa dubitare un istante che coloro i quali fanno parte della Commissione straordinaria non possano essere ammessi nella Camera, imperocchè la disposizione di legge che occorre non esiste, ed è perciò ch'io penso essere l'elezione del collegio di Codogno da dichiararsi nulla.

Per quanto ad alcuno di noi possano rincrescere le conseguenze del proposto annullamento, io credo che non dobbiamo esitare a votarlo; questo voto non può dirsi al certo contrario alla lettera della legge rettamente interpretata, ed

è imperiosamente domandato dalle considerazioni che vi esponeva l'onorevole deputato D'Ondes.

Sarebbe male, o signori, che innanzi a disposizioni così chiare dello Statuto che vietano le indennità; innanzi a disposizioni così evidenti della legge elettorale che escludono gli impiegati, si ammettessero da noi, come validamente eletti, dei funzionari, i quali, se non possono chiamarsi impiegati nel senso burocratico della parola, sono evidentemente impiegati nel senso politico, interpretando rettamente la legge, e considerando non le sole parole, ma lo spirito e i fatti. In una discussione come questa, ogni considerazione di persone deve tacere, quando si tratta di comporre, in un modo che sia conforme alle istituzioni parlamentari, il Consesso, il quale dovrà decidere degli interessi più vitali e dell'avvenire della nostra patria.

PRESIDENTE. Il ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Se i nuovi deputati avessero solo sollevata questa questione, io non ne avrei punto stupito; ma che essa sia sollevata e sostenuta dall'onorevole preopinante, questo, io lo confesso, non solo mi fa stupire, ma mi fa grande rammarico...

DEPRETIS. Chiedo di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io ho avuto l'onore di far parte della Commissione della Camera, alla quale apparteneva lo stesso onorevole Depretis, e in quella fu largamente discussa la presente questione. Egli ora vuole dedurre l'ineleggibilità dei membri della Commissione legislativa dalla sua origine storica; io precisamente dalla stessa origine storica deduco la loro eleggibilità.

Il ministro, che mi precedette, presentò una legge, nella quale chiedeva di formare una sezione temporanea del Consiglio di Stato per la formazione di progetti di legge. Alla proposta aggiungeva un articolo per dichiarare espressamente che i membri di questa sezione del Consiglio di Stato sarebbero stati eleggibili a deputati al Parlamento.

Portata la discussione nel seno della Commissione, fu mosso il dubbio che per tal modo venisse creata una sezione permanente del Consiglio di Stato; nè giovasse darle nome di temporanea, perchè, secondo ogni probabilità, la necessità avrebbe obbligato il Governo a mantenerla.

Ad ogni modo, con questo si modificava la legge sul Consiglio di Stato, la quale ne determina la composizione e il numero dei consiglieri. — Appreso questi dubbi fu chiamato il ministro per l'interno e gli furono chieste delle spiegazioni. Il ministro Farini diede tutte le esplicazioni che la Commissione desiderava; egli mostrò non essere sua intenzione di creare una sezione permanente, nè di fare qualsiasi istituzione stabile; suo solo intento era che i progetti di legge potessero farsi presso il Consiglio di Stato, per far tesoro dei lumi, delle notizie e dei documenti ivi raccolti. Egli non dissimulò, e ne convennero i membri della Commissione, che sarebbe stato opportuno il chiamare all'opera alcune persone appartenenti a diverse provincie del regno, le quali avevano partecipato a lavori d'altre Commissioni legislative, e che allora eran deputati al Parlamento.

Avuti questi schiarimenti, la Commissione modificò il primo dettato delle proposte ministeriali, e, per togliere fino l'ombra del dubbio che si formasse una sezione permanente del Consiglio di Stato, la chiamò Commissione temporanea presso il Consiglio di Stato.

In conseguenza della discussione che ho accennata, fu di comune accordo tolto l'articolo, il quale dichiarava che i membri della Commissione sarebbero eleggibili a deputati;